

ESLENTE DI ROLLO A NORMA
DELL'ART. 127 DEL
DECRETO LEGISLATIVO
2-7-2010 N. 104

ORIGINALE

N. 187 / 16 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2015, proposto da:
Alessandra Buzzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico
Minnei, con domicilio eletto presso Eliana Bertagnolli in Venezia-
Mestre, via Fapanni, 46 int. 1;

contro

Regione Veneto;

nei confronti di

Franco Gidoni; Pietro Dalla Libera, rappresentato e difeso
dall'avvocato Pietro Dalla Libera, con domicilio eletto presso la
segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Stefano Falconi, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio De
Martin, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi
dell'art. 25, comma 1, del c.p.a.; Giuseppe Pan, rappresentato e difeso



dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del c.p.a.; Antonio Guadagnini, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Leurini e Fabio Corvaja, con domicilio eletto presso Angelo Andreatta in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;

per l'annullamento

del verbale dell'Ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti chiuso il 19.6.2015 e di tutti gli atti preordinati e connessi relativi all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale e per la nomina del Presidente della Giunta regionale svolta in data 31.5.2015, del verbale chiuso il 12.6.15 e annullato il 13.6.15 e del verbale delle operazioni compiute e chiuse il 15.6.15; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, comma 7, del c.p.a.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pietro Dalla Libera, di Stefano Falconi, di Giuseppe Pan e di Antonio Guadagnini;

Visto il ricorso incidentale e la domanda riconvenzionale presentati da Pietro Dalla Libera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Premesso che:

- con atto di ricorso (n.r.g. 1039/2015) depositato in data 18 luglio 2015, la sig.ra Alessandra Buzzo, in qualità di candidato non eletto alla recente consultazione elettorale tenutasi in data 31 maggio del 2015 per il rinnovo del Consiglio regionale veneto, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale di proclamazione degli eletti per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Veneto - 2015 del 19 giugno 2015 (di annullamento in via di autotutela del verbale del 15 giugno 2015);


- le questioni sollevate nel ricorso riguardano il criterio di riparto dei seggi residui, ossia i seggi non assegnati a quoziente intero, con riferimento ai quali l'art. 22, comma 6, lett. b) della legge 16 gennaio 2012, n. 5, recate *"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"*, prevede che l'Ufficio centrale regionale disponga in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali - ossia i voti delle singole liste provinciali non utilizzate per l'attribuzione di un seggio intero - e ripartisca i seggi residui tra le liste regionali, in corrispondenza delle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione, fino ad attribuire a ciascun gruppo di liste i seggi assegnatigli su scala regionale;

- secondo la legge suddetta, tale assegnazione va effettuata *"a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la*

minor cifra elettorale regionale".

Ritenuto, a tale riguardo, che:

- debba essere rigettato il primo motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 22, comma 6, lett. b) della legge n. 5 del 2012, la violazione dei chiarimenti interpretativi della disposizione predetta formulati dalla Giunta regionale come espressi nelle delibere di giunta del 29 dicembre 2014, n. 2814 e del 27 gennaio 2015, n. 88, nonché il difetto di motivazione per la scelta interpretativa accolta dall'Ufficio centrale elettorale regionale;
- non appare, infatti, condivisibile l'interpretazione fornita dal ricorrente e fatta propria dalla Giunta regionale, secondo cui il primo periodo di detta disposizione dovrebbe essere impiegato quale criterio di riparto dei seggi di cui al comma 5, lett. b), e il secondo periodo come autonomo criterio di attribuzione dei seggi di cui al comma 6, lett. a), atteso che dal tenore letterale dell'art. 22, comma 6, lett. b), appare evidente che l'assegnazione dei seggi residui va fatta partendo da una *"unica graduatoria regionale decrescente"* che riporta i voti residui e *"ripartendo tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione"*, con la precisazione che *"l'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale"*;
- la ripartizione dei seggi c.d. residui, ossia quelli risultanti dall'operazione di cui all'art. 22, comma 5, lett. b) segua una



medesima unica ratio non consentendo il dettato normativo distinguere all'interno tra seggi residui e seggi eccedenti, avendo il disposto del comma 6, lett. a) solo lo scopo di dare coerenza all'impianto di base del criterio distributivo mantenendo fra le coalizioni e all'interno delle stesse fra le liste che lo compongono, giusta il meccanismo contenuto in particolare nel comma 4 (lett.h) e i), il numero di seggi risultante dalla ripartizione;

- costituendo, quindi, i seggi residui un unicum, non trovi alcun avallo nelle disposizioni dell'art. 22 l'asserita distinzione fra residui di cui al comma 5 lett.b) e residui (eccedenti) di cui al comma 6 lett.a);

- la ripartizione e assegnazione degli stessi non possa che trovare soluzione nell'ambito della previsione contenuta nel primo e secondo periodo del comma 6 che, correttamente, distingue due diverse fasi: la prima, quella della ripartizione (definitiva) alle liste provinciali degli stessi seggi (nel numero spettante a ogni circoscrizione) partendo dalla maggiore cifra elettorale residuale della graduatoria, coerentemente con il carattere proporzionale del sistema elettorale voluto, per tale parte, dalla legge regionale; la seconda, quella dell'assegnazione concreta dei seggi all'interno di ciascuna lista destinataria, la quale ha a riferimento un diverso criterio, partendo dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi avente il valore più basso della cifra elettorale regionale ;

- tale criterio "distributivo" non sia affetto, ad avviso del Collegio, da contraddittorietà rispetto al responso del suffragio elettorale posto che la ripartizione dei seggi alle coalizioni e poi alle liste

circoscrizionali, rispetta pienamente il risultato elettorale e il suo diverso peso sulle liste in piena coerenza con la natura del sistema proporzionale insito nell'art. 22 della legge regionale;

- la preferenza, nell'assegnazione, di un criterio che individui in partenza la circoscrizione di spettanza, nel rispetto del numero dei seggi ripartiti a ogni gruppo di liste, in base alla minore cifra elettorale regionale, risponda alla ratio di "recuperare" all'interno di ciascuna lista quel grado di consenso elettorale rivolto alle liste minori penalizzato all'interno del sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza regolato dalla legge regionale n. 5 del 2012;

- debba, conseguentemente, essere rigettata la censura con la quale parte ricorrente sostiene che l'Ufficio elettorale centrale regionale si sarebbe ingiustificatamente discostato dalla interpretazione della disposizione normativa in questione come fornita dalla Giunta regionale, atteso che le indicazioni fornite dalla Giunta al riguardo non assumono portata vincolante, ed avendo d'altra parte il predetto Ufficio elettorale espressamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di interpretare l'art. 22, comma 6, lett. b), della legge regionale n. 5 del 2012 nel senso effettivamente adottato;

- debba, nondimeno, essere rigettato il secondo e ultimo motivo, con il quale si lamenta il fatto che le indicazioni fornite dalla Giunta sarebbero state disattese senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con i diretti interessati, non potendo tale confronto portare a soluzioni diverse da quelle in concreto adottate dall'Ufficio centrale elettorale regionale;



- per quanto precede, il ricorso debba essere rigettato assieme alla domanda di risarcimento del danno con il medesimo formulata stante l'accessorietà di quest'ultima domanda rispetto a quella di annullamento dei provvedimenti impugnati;
- il rigetto del gravame introduttivo comporti inevitabilmente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale e della domanda riconvenzionale proposti dal consigliere regionale Pietro Dalla Libera;
- tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppani, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 19 FEB 2016

IL SEGRETARIO

Ortuvia Maso
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE

Addi 19 FEB 2016 copia conforme
della presente è stata trasmessa a *Re. parti*

Nonché *Giunta Reg. Pres. P.T. U.T.G. ab. Venezia Pref. p.T. e UFF. Cent. neg. elett. Dir. P.T.*



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA *[Signature]*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE

Per copia conforme all'originale che si trasmette
alla *Quinta Regionale del Veneto*

Venezia, 14 APR 2016

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA *[Signature]*



T.A.R. Veneto
attestazione
di non impugnazione
della sent. 187/16 Sez. 1a

Venezia 11/4/16

Il Segretario *[Signature]*

prot 129/16